L'Art. 13 del decreto legislativo n. 62 del 2017 disciplina i requisiti per l'ammissione die candidati interni agli esami di stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122[1];
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI,computer based, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese ;
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale ; analogamene accade per il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento.

.

1 Le istituzioni scolastiche possono stabilire,per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primociclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione allaclasse successiva o all'esame finale di ciclo.

I consigli di classe possono derogare a tale norma , nei casi di assenze debitamente documentate rientranti nelle seguenti tipologie :

- motivi di salute (ricoveri ospedalieri o cure domiciliari certificate anche dal medico di famiglia a mezzo ricettario indicante il numero di matricola regionale) in forma continuativa o ricorrente , visite specialistiche e day hospital;
- motivi personali e/o familiari documentati;
- Uscite anticipate per partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici , progetti PON, visite guidate, viaggi di istruzione , conferenze etc.)